

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTO l'articolo 97, primo e secondo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed, in particolare, l'articolo 5 relativo alle funzioni del Capo dipartimento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 5 concernente il potere di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riguardante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che ha attribuito agli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di applicare le sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativo ad "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

VISTO il decreto direttoriale 17 novembre 2011, recante individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ed, in particolare, l'articolo 10, concernente la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio e l'articolo 23-quinquies, comma 5, il quale, nell'indicare i principi di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede che, nei casi in cui si ritenga indispensabile l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque ad una riduzione del numero degli stessi, avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

CONSIDERATA la necessità di procedere alla effettuazione di una attività di analisi e di studio finalizzata ad una possibile ridefinizione complessiva dell'assetto organizzativo delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli Uffici Centrali di Bilancio presso i Ministeri, al fine addivenire ad un adeguamento ottimale delle citate strutture ai processi in atto di revisione della spesa pubblica e di razionalizzazione degli uffici;

RITENUTA, a tal fine, l'opportunità di promuovere la elaborazione di dati quantitativi e qualitativi relativamente all'attività gestionale svolta, la valutazione comparata rispetto ad analoghi processi conclusisi ovvero in atto presso altre Amministrazioni caratterizzate dalla presenza di una struttura organizzativa articolata in uffici territoriali, la raccolta di informazioni, l'acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo e la formulazione di proposte operative da sottoporre alla definitiva approvazione del Ragioniere Generale dello Stato;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'organizzazione, la realizzazione ed il coordinamento della predetta attività di studio e di analisi mediante la costituzione di due appositi gruppi di lavoro;

## **DETERMINA**

1. Ai fini del coordinamento delle attività di cui in premessa, sono costituiti due gruppi di lavoro aventi, rispettivamente, quale ambito oggettivo di riferimento:

- a) le Ragionerie territoriali dello Stato;
- b) gli Uffici Centrali di Bilancio presso i Ministeri.
- 2. Il Gruppo di lavoro di cui al punto 1, sub a) è composto dai seguenti membri:
- Dott. Gianfranco Tanzi (dirigente generale per il coordinamento delle attività dell'ufficio del Ragioniere generale dello Stato);
- Dott.ssa Piera Marzo (dirigente I.G.F.);
- Dott.ssa Deborah Guerrucci (dirigente I.G.B.);
- Dott. Giuseppe Mongelli (Direttore RTS di Bari);
- Dr.ssa Paola Severini (Direttore RTS di Perugia).
- 3. Il Gruppo di lavoro di cui al punto 1, sub b) è composto dai seguenti membri:
- Dott. Mauro D'Amico (dirigente generale con incarico di consulenza studio e ricerca);
- Dott. Domenico Scotti (dirigente I.G.F.);
- Dott.ssa Flora De Filippis (Direttore UCB presso Ministero dello Sviluppo Economico);
- Dott.ssa Lucia Calabrese (dirigente ufficio progetti trasversali);
- Dott. Alessandro Fiore (dirigente ufficio I UCB presso MEF)
- 4. I gruppi di lavoro di cui punti 2 e 3, cureranno, in particolare, lo svolgimento di tutte le attività che potranno risultare utili ai fini della acquisizione di elementi cognitivi in vista della definizione: delle dotazioni organiche, delle risorse umane disponibili e necessarie ai fini dello svolgimento delle attuali funzioni, dell'assetto logistico e delle risorse strumentali assegnate in uso, dei carichi di lavoro, nonché dell'efficacia e delle modalità di efficientamento delle procedure operative al momento utilizzate.
- 5. Ai componenti dei gruppi di lavoro è concessa, anche singolarmente, piena facoltà di accesso a tutte le informazioni funzionali allo svolgimento del compito affidato ed è consentito richiedere ed acquisire notizie ed elementi utili anche mediante visite e consultazioni da effettuarsi in loco.
- 6. L'attività dei gruppi di lavoro dovrà concludersi entro il 30 novembre 2013.

Roma, 19 557 2013

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO